



COMUNE DI PONTASSIEVE

(Città Metropolitana di Firenze)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE PER LA CONCESSIONE DELL'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE, PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE DI
MESSAGGI PUBBLICITARI E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI
DESTINATI A MERCATI**

(Art. 1, commi 816-847, Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2 Presupposto ed ambito di applicazione del Canone	5
Articolo 3 Soggetti passivi	7
Articolo 4 Soggetto attivo	7
Articolo 5 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	8
Articolo 6 Tariffe	8
Articolo 7 Modalità di dichiarazione e versamento del Canone	8
Articolo 8 Rateizzazioni	10
Articolo 9 Riscossione coattiva	11
Articolo 10 Rimborsi	11
Articolo 11 Contenzioso	11
Articolo 12 Trattamento dei dati personali	12
TITOLO II DISPOSIZIONI SULLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	12
Articolo 13 Principi generali sulle concessioni e autorizzazioni	12
Articolo 14 Occupazioni d’urgenza	13
Articolo 16 Termini per la definizione del procedimento amministrativo	17
Articolo 17 Istruttoria	17
Articolo 18 Conclusione del procedimento	18
Articolo 19 Rilascio della concessione o autorizzazione	19
Articolo 20 Contenuto ed efficacia del provvedimento	19
Articolo 21 Principali obblighi del Concessionario	20
Articolo 22 Revoca, modifica e rinuncia	21
Articolo 23 Decadenza	22
Articolo 24 Estinzione	22
Articolo 25 Subentro	23
Articolo 26 Rinnovo	23
Articolo 27 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	24
TITOLO III DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	24

Articolo 28 Criteri generali per la graduazione e determinazione delle tariffe del Canone	24
Articolo 29 Modalità di applicazione del Canone e determinazione della tariffa	25
Articolo 30 Modalità di determinazione del Canone in base alla zona	26
Articolo 31 Modalità di determinazione del Canone in base a tipologia e finalità	26
TITOLO IV DISCIPLINA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	26
Articolo 32 Classificazioni delle occupazioni secondo tipologia e finalità	26
Articolo 33 Criteri e modalità di determinazione del Canone per le occupazioni	27
Articolo 34 Esenzioni del Canone per le occupazioni	30
Articolo 35 Riduzioni e maggiorazioni del Canone per le occupazioni	32
TITOLO V DISCIPLINA DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	33
Articolo 36 Classificazione dei mezzi di diffusione di messaggi pubblicitari secondo tipologia e finalità	33
Articolo 37 Criteri e modalità di applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	35
Articolo 38 Esenzioni dal Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	36
Articolo 39 Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	37
TITOLO VI DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	38
Articolo 40 Gestione del servizio pubbliche affissioni	38
Articolo 41 Impianti e superfici destinati alle pubbliche affissioni	39
Articolo 42 Impianti privati per le affissioni dirette	39
Articolo 43 Canone sul servizio affissioni	39
Articolo 44 Tariffe e maggiorazioni	40
Articolo 45 Riduzioni del Canone	40
Articolo 46 Esenzioni dal Canone	40
Articolo 47 Numerazione impianti	41
Articolo 48 Modalità per il servizio di pubbliche affissioni	41
TITOLO VII REGOLAMENTAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DESTINATE AI MERCATI	42
Articolo 49 Oggetto	42

Articolo 50 Criteri per la determinazione della tariffa	43
Articolo 51 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	43
Articolo 52 Determinazione delle tariffe, maggiorazioni e riduzioni	43
Articolo 53 Versamento del Canone	44
Articolo 54 Decadenza, estinzione e subentro	45
TITOLO VIII OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI E INDENNITA'	45
Articolo 55 Attività di accertamento	45
Articolo 56 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	46
Articolo 57 Sanzioni	46
Articolo 58 Sanzioni accessorie	48
TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	49
Articolo 59 Norme transitorie e finali	49
Articolo 60 Abrogazioni	50
Articolo 61 Entrata in vigore	50

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, istituisce e disciplina il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "*Canone Unico*") di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della L. 160/2019 e ss.mm.ii., con riguardo alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che, a vario titolo, insistono nell'ambito del territorio comunale.
2. Detto "Canone" sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità, il Diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il Canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del territorio comunale. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salva diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
3. Nei limiti consentiti dalla vigente normativa, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione all'occupazione o di autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari riguardanti spazi ed aree private destinate all'uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Il Canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi dallo stesso sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito mediante la modifica delle tariffe.

Articolo 2 Presupposto ed ambito di applicazione del Canone

1. **Occupazione di spazi e aree pubbliche:** il Canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive e senza titolo, di aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Presupposto per l'applicazione del Canone sono altresì:
 - a) le occupazioni su aree private concesse all'uso pubblico mediante atti o convenzioni o gravate da servitù di pubblico passaggio legalmente costituite. Al fine della valutazione dell'uso pubblico sono considerati anche l'uso continuo, autonomo ed indiscriminato del bene stesso da parte della collettività e l'eventuale manutenzione, illuminazione, pavimentazione di tale area a carico dell'Ente;
 - b) le occupazioni di suolo e spazi pubblici, coperti o scoperti, destinate a parcheggi, mercati e attività similari, quelle antistanti i passi carrabili, ancorché prive di manufatti, identificate

mediante lo specifico segnale di divieto di sosta e quelle la cui area sia da commisurare tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica la tariffa relativa all'occupazione principale;

- c) le occupazioni di suolo pubblico realizzate su tratti di strade provinciali, statali o regionali situate all'interno dei centri abitati del Comune, così come delimitati ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- d) la disponibilità dell'occupazione di aree e spazi, a prescindere dall'effettiva occupazione degli stessi;
- e) non si fa luogo all'applicazione del Canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
- f) il pagamento del Canone in nessun modo sana l'occupazione effettuata in assenza di concessione;

2. **Diffusione di messaggi pubblicitari:** il Canone si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari, impianti ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Presupposto e regole per l'applicazione del Canone, sono altresì:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi effettuati con qualsiasi mezzo e forma atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
- c) tutte le forme di comunicazione, effettuate con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, aventi ad oggetto idee, beni o servizi, finalizzate ad orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata, ovvero che risultino oggettivamente idonee a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolgono, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuovano o migliorino l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- d) le immagini e le insegne, anche esclusivamente decorative, che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata;
- e) non si fa luogo all'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- f) il Canone è comunque comprensivo di qualunque Canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- g) il pagamento del Canone in nessun modo sana la diffusione di messaggi pubblicitari non autorizzata;

- h) l'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 2 del presente articolo, esclude l'applicazione del Canone per l'occupazione di suolo pubblico di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al Canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente
- i) oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali vigenti, in quanto compatibili e non in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 3 **Soggetti passivi**

1. Per l'occupazione di suolo il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido per l'intero pagamento del Canone, salvo il diritto di regresso.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione, ove prevista dal presente Regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in modo abusivo e senza titolo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del Canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 4 **Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo del Canone è il Comune di Pontassieve.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Municipale designa uno o più responsabili a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il Comune di Pontassieve, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, la gestione, anche parziale, del Canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della L. 296/2006 e riscossione anche coattiva del Canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al Concessionario incaricato. In ogni caso il rilascio dei titoli concessori ed autorizzativi e le relative attività

amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale, come disciplinato dal Regolamento di organizzazione degli uffici.

Articolo 5

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente Regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
2. Sono annuali quelle permanenti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, abbia una durata non inferiore all'intero anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, si protragga per un periodo inferiore all'anno solare e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

Articolo 6

Tariffe

1. La deliberazione tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le due seguenti tipologie tariffarie, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare, classificate secondo la durata:
 - a) **Annuale/permanente**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore all'anno solare.
 - b) **Giornaliera/temporanea**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare.
3. Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza concessione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, in aggiunta alla tariffa prevista per il Canone, si applicherà anche la tariffa giornaliera per la riscossione della tassa rifiuti giornaliera nel rispetto disposizioni regolamentari vigenti. La TARI dovrà essere corrisposta contestualmente al pagamento del Canone di occupazione.

Articolo 7

Modalità di dichiarazione e versamento del Canone

1. Prima di iniziare la diffusione pubblicitaria, il soggetto passivo, è tenuto a presentare al Comune o al suo eventuale Concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario, nella quale devono

essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e, pena improcedibilità, l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune o comunque dei termini di conclusione con esito favorevole della fase istruttoria di cui al Titolo II del presente Regolamento.

2. In assenza di variazioni dell'autorizzazione pubblicitaria, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo Canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del Canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
4. Il versamento del Canone è effettuato, direttamente all'Ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La validità della dichiarazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, l'accredito del versamento del Canone deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, con decorrenza dal mese successivo. In modo analogo si procede per le cessazioni nel corso dell'anno.
7. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell'applicazione del Canone e per la semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il Canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
8. Il Canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del Canone annuo sia superiore a € 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10. Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano salve le applicazioni di indennità, sanzioni e le disposizioni in merito disciplinate in seguito.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione o della presentazione, in deroga, della relativa dichiarazione per le fattispecie per le quali è esplicitamente prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

10. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, entro il 30/04 di ogni anno, con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata, è tenuto a comunicare il numero complessivo delle utenze risultante al 31/12 dell'anno precedente ed eseguire il versamento del Canone dovuto entro il 30/04 di ogni anno in unica soluzione.
11. Il versamento del Canone è arrotondato all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
12. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
13. Sono incentivate le forme telematiche di trasmissione, di richiesta e di rilascio di documenti, di pagamento e, in genere, di ogni comunicazione. Analogamente, ed al fine di favorire i contribuenti e lo snellimento dell'azione amministrativa, non si rendono più necessarie forme di vidimazione in uso precedentemente (timbro su locandine e manifesti). In caso di affidamento della gestione a terzi per la riscossione del Canone, il Concessionario promuoverà in autonomia quanto previsto alla presente lettera.

Articolo 8

Rateizzazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del Canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre ad € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 9 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019 e ss.mm.ii.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone.

Articolo 10 **Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 10,00, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
4. Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni e/o dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del Canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del Canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

Articolo 11 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 12
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del Canone sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 101/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

TITOLO II
DISPOSIZIONI SULLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 13
Principi generali sulle concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune. Devono essere precedute da una concessione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione le occupazioni su aree private concesse all'uso pubblico mediante atti o convenzioni o gravate da servitù di pubblico passaggio legalmente costituite.
3. La variazione del messaggio pubblicitario esposto ed autorizzato, purché non comporti variazioni alla struttura del mezzo od alle dimensioni, non è soggetta a nuova autorizzazione ma in ogni caso deve essere comunicata.
4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune.
5. Secondo la disciplina del presente Regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

6. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
7. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere o un nulla-osta per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
8. Per il rilascio delle autorizzazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al "**Piano generale degli impianti per la pubblicità**" contenuto nell'**Allegato A** al presente regolamento, dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.

Articolo 14

Occupazioni d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza operativa o di comprovata emergenza e per lavori che non possono essere previsti e programmati, gli interessati possono avvalersi della c.d. "*occupazione d'urgenza*". L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente Ufficio Tecnico Comunale e al Comando di Polizia Municipale, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e la durata presunta dell'intervento, nonché la data di inizio dei lavori. La comunicazione dovrà avvenire a mezzo PEC istituzionale o attraverso altra modalità prevista dall'Ufficio competente.
2. Contestualmente alla suddetta comunicazione o, comunque nelle successive quarantotto (48) ore lavorative, esclusivamente in casi di oggettiva difficoltà delle lavorazioni, l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando istanza con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria di cui all'art. 15 e seguenti del presente Regolamento. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui Agli artt. 57 e 58 del presente Regolamento.
3. La stessa procedura si applica anche alle richieste presentate da parte degli enti erogatori di pubblici servizi o da parte delle imprese cui è stato appaltato l'intervento, nel caso di effettuazione di interventi di manutenzione di urgenza e/o emergenza su strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, qualora le lavorazioni comportino manomissione del suolo pubblico.
4. L'Ufficio competente e il Comando di Polizia Municipale provvederanno ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza o di emergenza e al rilascio del provvedimento a sanatoria, adeguatamente motivato. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza, nonché quelle derivanti da istanze mancanti delle dichiarazioni in merito all'effettiva superficie occupata e alla reale durata dell'occupazione.

5. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il Canone per il periodo di effettiva occupazione.
6. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/1992).
7. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.
8. Per quanto non specificamente previsto si fa rinvio al Regolamento per l'esecuzione di alterazioni del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture di proprietà comunale ed al relativo Disciplinare tecnico.

Articolo 15

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della **concessione per l'occupazione di suolo pubblico** inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune, o ad altro Ufficio indicato per ciascun procedimento, che deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione o esposizione pubblicitaria che si intende realizzare. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Tale domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica, le generalità del richiedente, la residenza, il codice fiscale, recapito telefonico, e-mail e/o PEC;
 - b) nel caso di persona giuridica, le generalità del titolare/rappresentante legale dell'impresa, il domicilio legale o fiscale, il codice fiscale e la partita IVA, telefono, e-mail e PEC;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore e, nel caso di assenza di amministratore, da tutti i condomini;
 - d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti oggetto della richiesta di occupazione. L'ubicazione del luogo esatto dell'occupazione deve essere individuata e definita sulla cartografia comunale o su analogo strumento idoneo;
 - e) la tipologia di occupazione oggetto della richiesta;
 - f) l'entità espressa in metri quadrati o lineari, la decorrenza e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo richiesto;
 - g) L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - h) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;

- i) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di concessione/autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.
2. Se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, dovrà contenere la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire. In particolare, in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - a) planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - b) documentazione fotografica;
 - c) progetto del manufatto e relativa relazione tecnica i quali, se richiesto dall'Ufficio Comunale competente, in funzione della complessità dell'opera, dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
 3. In relazione al tipo di occupazione, dovrà essere allegata una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal seguente contenuto:
 - a) che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992;
 - b) di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 285/1992, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione veicolare e pedonale;
 - c) di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, nonché di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.
 4. Il procedimento amministrativo per il rilascio **dell'autorizzazione per l'installazione e l'esposizione di mezzi pubblicitari** inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune, o ad altro Ufficio indicato per ciascun procedimento, che deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione o esposizione pubblicitaria che si intende realizzare. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Tale domanda, soggetta a imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica, le generalità del richiedente, la residenza, il codice fiscale, recapito telefonico, e-mail e/o PEC;
 - b) nel caso di persona giuridica, le generalità del titolare/rappresentante legale dell'impresa, il domicilio legale o fiscale, il codice fiscale e la partita IVA, telefono, e-mail e PEC;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore e, nel caso di assenza di amministratore, da tutti i condomini;
 - d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa insista su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione

pubblicitaria. Se richiesto, dovrà essere allegata all'istanza l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;

- e) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione espressa in metri quadrati o lineari, la decorrenza e la durata dell'installazione o dell'esposizione richiesta.
 - f) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - g) la ragione per la quale è richiesta;
 - h) la descrizione particolareggiata dell'installazione o dell'esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - i) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di autorizzazione, nonché a eventuali cauzioni che fossero dovute;
5. In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere allegata:
- j) documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolareggiata), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - k) progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scala 1/20, 1/50 o comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - l) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - m) per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato e installato a norma di legge.
6. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente Regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma, il provvedimento concessorio/autorizzatorio, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende sia l'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria sia l'occupazione del suolo pubblico.
8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti, il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, d'installazione o di esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti e degli uffici competenti al ricevimento della domanda, nonché al rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzatori.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. e), della L. 160/2019 e ss.mm.ii., la domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una comunicazione o richiesta da presentare al

Comune o al soggetto che gestisce il Canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) volantini, dépliant, manifestini e similari promozionali;
 - d) tutte le esposizioni pubblicitarie che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative, non necessitano di autorizzazione amministrativa;
 - e) vetrofanie temporanee;
 - f) mezzi ed esposizioni pubblicitarie all'interno dei locali e comunque non visibili da luogo pubblico;
 - g) affissioni del servizio pubblico;
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere, prima dell'esposizione, da apposita dichiarazione effettuata al Comune, in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione sia stata rilasciata da altri Enti.
 11. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio stadi, impianti sportivi, cinema, teatri, stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, centri commerciali, androni condominiali, ecc.), se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione e al relativo pagamento del Canone, ove non esente.
 12. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione.

Articolo 16

Termini per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'Ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più uffici/servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 45 giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione o all'autorizzazione all'installazione o all'esposizione pubblicitaria.

Articolo 17

Istruttoria

1. L'Ufficio Comunale competente al rilascio della concessione/autorizzazione ricevuta la domanda o la comunicazione di esposizione pubblicitaria avvia il corrispondente procedimento istruttorio,

provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o dell'esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 15, il Responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'Ufficio.
5. L'Ufficio Responsabile del Procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 18

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio Responsabile del Procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, procede a determinare il Canone oppure a richiedere il calcolo all'Ufficio preposto, o al Concessionario per i servizi affidati in concessione, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del Canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'Ufficio richiedente che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento di concessione o autorizzazione. Nel caso di comunicazione la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico, l'imposta sulla pubblicità o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera moroso chi ha richiesto ed ha in atto un piano di rateizzazione delle morosità pregresse e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 19
Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento del Canone secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;
 - b) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - c) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - d) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
 - e) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'Ufficio;
2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche è imposto un deposito cauzionale o una garanzia fideiussoria secondo le norme regolamentari vigenti.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da altra garanzia, prevista dalla legge o dai regolamenti comunali vigenti.
4. La concessione o l'autorizzazione rilasciate devono essere conservate a cura del soggetto passivo ed esibite su richiesta dagli organi di controllo.

Articolo 20
Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura e l'indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata un'attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del Canone di cui al successivo Titolo III del presente Regolamento.
2. Il provvedimento di autorizzazione all'installazione o all'esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o di esposizione autorizzati, la superficie e il contenuto del messaggio pubblicitario;

- d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o dell'autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del Canone di cui al successivo Titolo III del presente Regolamento.
3. La concessione o l'autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento dell'intero Canone o della prima rata, se e quando previsto.
 4. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere/temporanee.

Articolo 21

Principali obblighi del Concessionario

1. È fatto obbligo al Concessionario (o al soggetto titolare dell'autorizzazione) di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
2. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il Concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
3. Il Concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o l'autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
4. È fatto, altresì, obbligo al Concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo, al sottosuolo, o a strutture preesistenti sulla stessa, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il Concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il Concessionario (o il soggetto titolare dell'autorizzazione) è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e a esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il Concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il Concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
8. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento del Nuovo Codice della Strada).

Articolo 22

Revoca, modifica e rinuncia

1. L'Amministrazione può revocare d'ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o di autorizzazione, nei seguenti casi:
 - a) se viene occupato il suolo pubblico o esposta pubblicità in misura maggiore di quella concessa o autorizzata, qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - b) se il Concessionario utilizza il suolo per usi diversi rispetto da quelli per il quale esso è stato concesso;
 - c) per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune;
 - d) in qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno, per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivanti dal permanere dell'insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.
2. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del Canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente Regolamento.
3. Il Concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, all'installazione, o all'esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'Amministrazione. Per le occupazioni o le esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del Canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il Canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o all'autorizzazione, né esonero dal pagamento del Canone.
4. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, e in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o di nuova base di nuova interpretazione delle norme vigenti.
5. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del Canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
6. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 23

Decadenza

1. Il mancato o il parziale pagamento del Canone alle scadenze stabilite determina la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.
2. Il Comune (o, in alternativa, il soggetto Gestore del Canone) comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui al successivo art. 55, avvisandolo che in difetto di pagamento, a conclusione del procedimento amministrativo, sarà disposta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza della concessione o dell'autorizzazione è disposta dal soggetto Gestore del Canone anche nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del Concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento concessorio/autorizzatorio;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale/permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera/temporanea;
 - d) quando vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) esposizione pubblicitaria non installata entro 3 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.
5. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.
6. La decadenza non dà diritto alla restituzione del Canone già pagato.
7. La decadenza viene fatta constare con apposito atto redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio competente al rilascio della concessione.

Articolo 24

Estinzione

1. Sono causa di estinzione della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
 - b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del Concessionario (o del soggetto titolare dell'autorizzazione);

2. Il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Articolo 25

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione all'occupazione annuale/permanente o giornaliera/temporanea del suolo o dello spazio pubblico, all'esposizione pubblicitaria, ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività o per l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del Canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del Canone non ancora versato dal cedente. L'Ufficio può negare il subentro nella concessione/autorizzazione qualora gli obblighi relativi al Canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 26

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 15 del presente Regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o dell'autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del Canone, nonché alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. 34/2019, convertito dalla L. 589/2019, se e in quanto normato con apposito Regolamento comunale.
6. Ai fini della determinazione del Canone, il rinnovo di una concessione/autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione/autorizzazione.

Articolo 27

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'Ufficio Responsabile del Procedimento (o il soggetto Gestore del Canone) provvede alla consegna degli atti di concessione e di autorizzazione, dopo aver verificato il versamento della rata unica del Canone, ovvero della prima rata, nonché l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'Ufficio Responsabile del Procedimento (o il Gestore del Canone) provvede a registrare i provvedimenti di concessione e di autorizzazione che sono stati emanati, seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'Ufficio Responsabile del Procedimento o il (soggetto Gestore del Canone) provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del Canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o di autorizzazione, nonché a verificare la cessazione delle occupazioni o delle esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione e di autorizzazione.
3. L'Ufficio Responsabile del Procedimento (o il soggetto Gestore del Canone) provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni o delle esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente Regolamento, di comunicazione da parte degli interessati o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 28

Criteri generali per la graduazione e determinazione delle tariffe del Canone

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe, per la classificazione anagrafica dell'Ente, si considera la popolazione residente al 31 dicembre dell'ultimo anno precedente a quello in corso.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del Canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione del territorio comunale in zone;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) **superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati. In particolare, per le esposizioni pubblicitarie inferiori a un metro quadrato, la superficie si arrotonda per eccesso al metro quadrato e per le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.**

- d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area, nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità.

Articolo 29

Modalità di applicazione del Canone e determinazione della tariffa

1. Il Canone per l'occupazione è commisurato sulla base della superficie espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche, già regolarmente autorizzate, il Canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il Canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse, collocati su un unico impianto, il Canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il Canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato, il Canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso, è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali/permanenti, sono soggette al pagamento del Canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
4. La misura complessiva del Canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali/permanenti, è determinata dalla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 826, della L. 160/2019 e ss.mm.ii. alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicati per i metri quadrati.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere giornaliero/temporaneo, sono soggette al pagamento del Canone in base alla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 827, della L. 160/2019 e ss.mm.ii. alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del Canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie, da moltiplicare per i metri quadrati e i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o di diffusione di messaggi pubblicitari.
6. Al Canone, così come determinato nei commi precedenti, si applicano le maggiorazioni e/o le riduzioni previste dal presente Regolamento, nonché quelle deliberate dalla Giunta Comunale. Le

maggiorazioni e le riduzioni, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base della specifica fattispecie prevista.

7. Le tariffe del Canone si intendono prorogate di anno in anno, se non espressamente modificate.
8. L'importo minimo del Canone da corrispondere per le occupazioni di suolo pubblico è comunque stabilito in € 10,00, ferme restando le esenzioni e le esclusioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 30

Modalità di determinazione del Canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del Canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone tariffarie, in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, recante *“Occupazione di spazi ed aree pubbliche: suddivisione del territorio comunale in 2 Zone tariffarie”*.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in un'unica zona tariffaria.
3. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione insista su spazi di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla zona con tariffazione maggiore.

Articolo 31

Modalità di determinazione del Canone in base a tipologia e finalità

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per le diffusioni pubblicitarie sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe standard annuale e giornaliera indicate nell'art. 1, commi 826, 827, 831, 841 e 842, L. 160/2019 e ss.mm.ii., determinate in base alle zone di cui all'art. 30, tenuto conto delle finalità e tipologie delle occupazioni o delle diffusioni pubblicitarie.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32

Classificazioni delle occupazioni secondo tipologia e finalità

1. Le concessioni, al solo fine dell'applicazione del Canone, sono individuate in base al tipo di occupazioni di spazi ed aree pubbliche secondo la seguente classificazione:

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Descrizione
Passi e accessi carrabili
Tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente al suolo pubblico, tendoni e similari
Distributori di carburante
Mezzi pubblicitari e simili
Aree per spettacoli viaggianti
Ponteggi, steccati, cantieri e simili per occupazioni edili
Occupazioni temporanee per alterazioni stradali
Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi
Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale a sviluppo progressivo
Chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile
Occupazioni permanenti con manufatti o altre costruzioni a carattere stabile
Occupazioni con gru e simili
Occupazioni di bar, ristoranti e pubblici esercizi
Occupazioni generiche anche per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
Occupazioni commerciali e per esposizione di merci e beni ed offerta servizi
Altre tipologie di occupazioni

Articolo 33

Criteria e modalità di determinazione del Canone per le occupazioni

1. Criteri di determinazione del Canone:

- a) per le occupazioni annuali/permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'art. 1, comma 831. della L. 160//2019, così come sostituito dall'art. 1, comma 848, della L. 178/2020. In ogni caso, l'ammontare del Canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00;
- b) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, a mezzo PEC, entro il 30 aprile di

ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete;

- c) per le occupazioni annuali/permanenti del sottosuolo, la tariffa standard è ridotta a 1/4;
- d) per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa di cui sopra va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, alla tariffa è applicato un aumento di 1/4 ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità;
- e) per le occupazioni giornaliere/temporanee del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture, etc.) il Canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio;
- f) per le occupazioni per le quali, eventualmente, sia corrisposto un Canone o affitto omnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al Canone verrà imputato dall'Ufficio Comunale allo specifico capitolo di bilancio destinato all'entrata disciplinata dal presente Regolamento;
- g) per le occupazioni, l'arrotondamento è unico, qualora all'interno della medesima area di riferimento, siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato e che in questo caso occorre sommare e arrotondare unicamente la loro superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente;
- h) per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al Canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo, purché non intralci la circolazione, diversamente la superficie da assoggettare sarà determinata in quella della maggior area del mezzo;
- i) sono considerati passi carrabili, al fine dell'applicazione del Canone, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, nonché tutti gli accessi ad area privata da strada o da area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio, autorizzati come accessi carrabili, ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione (D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 493/1992) ed aventi la specifica funzione di facilitare e consentire l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- j) per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o a un'area laterale, posto a filo con il piano stradale che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante;
- k) gli accessi carrabili posti a filo del manto stradale (a raso), regolarmente in possesso della prescritta concessione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, qualora l'utente non si avvalga della facoltà di installare il segnale di divieto di sosta, non saranno soggetti

all'applicazione del Canone di occupazione. Nel caso in cui, conseguita la prescritta concessione, l'interessato richieda anche l'installazione del segnale di divieto di sosta nello spazio antistante l'accesso carrabile, quest'ultimo sarà soggetto all'applicazione del Canone nella misura prevista;

- l) qualora per consentire l'accesso dei veicoli sia necessaria l'installazione del divieto di sosta anche sul lato opposto del fronte stradale antistante il passo carrabile, previo parere positivo degli uffici interessati, il Canone sarà applicato anche alla superficie corrispondente al tratto stradale assoggettato al divieto per la profondità di un metro lineare.
- m) la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;
- n) il Canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;
- o) qualora venga meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiederne la revoca, formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente;
- p) le occupazioni con ponteggi, recinzioni e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, e al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerare comunque giornaliere/temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, e sono rilasciate per un periodo massimo di 364 giorni. Nel caso in cui l'occupazione debba protrarsi oltre tale periodo dovrà essere richiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento;
- q) la superficie occupata e soggetta a Canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione principale;
- r) alle occupazioni con gru e mezzi simili, si applica il Canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra disponibile soprastante il suolo;
- s) per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del Canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse;
- t) nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il Canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del Canone per l'occupazione del suolo;
- u) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;

- v) nel caso di occupazioni affidate in concessione per lo sfruttamento dei beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune (ad esempio per i parcheggi a pagamento), il Canone è commisurato alla superficie destinata alla prestazione del servizio;
- w) per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune con il rilascio di regolare concessione, il Canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati;
- x) per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il Canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico.

Articolo 34

Esenzioni del Canone per le occupazioni

1. Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R.. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore a un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali svolte da privati, non nell'esercizio di un'attività d'impresa o a fini di lucro, di durata non superiore a 4 ore nell'arco di una sola giornata e non ripetibili, per traslochi, piccole manutenzioni e similari;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) I messaggi pubblicitari escluse le insegne relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne, vetrine o porte d'ingresso delle edicole;
- h) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni e dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, purché inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di altri enti non perseguenti fini di lucro;

- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, della L. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- q) le occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari e installate in occasione di festività civili o religiose o manifestazioni locali;
- r) le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- s) le occupazioni temporanee per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- t) le occupazioni temporanee effettuate da organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della L. 266/1991 e L.R. 28/1993, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima;

- u) le occupazioni temporanee effettuate con balconi, le verande, i *bow window*, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- v) le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
- w) le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote.
- x) Le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;
- y) A norma dell'art. 57, comma 9, del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., il Canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

Articolo 35

Riduzioni e maggiorazioni del Canone per le occupazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico sono previste le seguenti riduzioni e maggiorazioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a) per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - b) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) per le occupazioni con distributori di carburante è prevista una riduzione del 50%;
 - d) per le occupazioni con impianti pubblicitari permanenti ancorati a terra è prevista una riduzione del 10%;
 - e) per le occupazioni con impianti pubblicitari permanenti non ancorati a terra è prevista una riduzione del 40%;
 - f) per le occupazioni permanenti del sottosuolo è prevista una maggiorazione del 100%;
 - g) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
 - h) per le occupazioni temporanee richieste da autoscuole per lo svolgimento di esercitazioni di guida e per le prove di esame per la patente si applica una riduzione del 60%;
 - i) per le occupazioni temporanee, realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 10% per una durata fino a 30 giorni; se l'occupazione ha una durata superiore ai 30 giorni, si applica una riduzione del 50% per i giorni successivi al trentesimo;
 - j) per le occupazioni temporanee realizzate con utilizzo di veicoli per attività edilizia e altre finalità è prevista una maggiorazione del 50%;
 - k) per le occupazioni temporanee finalizzate all'esposizione e promozione, senza vendita, di prodotti artigianali e commerciali, industriali e di servizio, si applica una maggiorazione del 150%;
 - l) per le occupazioni temporanee finalizzate all'esposizione e promozione, senza vendita, di veicoli, arredamento, elettronica e beni similari, si applica una maggiorazione del 200%;

- m) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80% per gli spazi effettivamente occupati con manufatti, strutture o simili;
 - n) per le occupazioni di suolo pubblico temporanee da effettuare nelle aree e spazi anche verdi finalizzate alla promozione sportiva, culturale e sociale, soltanto nel caso in cui la Giunta Comunale esprima "dichiarazione di interesse", si applica una riduzione dell'80% del Canone da applicarsi limitatamente agli spazi occupati da impianti, strutture o veicoli nei quali vengono svolte attività di natura economico-commerciale.
2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
 3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni e maggiorazioni da applicarsi alle superfici:
 - a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
 - c) per le occupazioni temporanee di suolo pubblico che implicino scavi o altre alterazioni stradali si applica una maggiorazione del 75% sulle superfici occupate.

TITOLO V

DISCIPLINA DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 36

Classificazione dei mezzi di diffusione di messaggi pubblicitari secondo tipologia e finalità

1. Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, ed al solo fine dell'applicazione del Canone, sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o di installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:
 - a) mezzi di pubblicità e diffusioni pubblicitarie varie, tra cui rientrano tutti quelli non elencati di seguito;
 - b) insegne di esercizio: si definisce insegna di esercizio, ai soli fini dell'applicazione del Canone, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa.

- c) le insegne, ovvero quelle di cui al punto precedente, quando contengano anche pubblicità di altri soggetti, si definiscono insegne miste, e al fine dell'applicazione del Canone rientrano tra le insegne di esercizio quando installate nella sede dell'attività;
- d) striscioni e similari che attraversano strade o piazze;
- e) impianti a messaggio variabile;
- f) veicoli: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto nel primo caso al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, nel secondo al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il Canone è sempre commisurato con tariffa ad anno solare. Il Canone non è trasferibile ad altri veicoli. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 cmq;
- g) pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad es. "Camion Vela") appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale. Sono considerati come dei mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione; nel momento in cui diventano statici tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria e impositiva prevista per gli impianti fissi annuali;
- h) distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali dépliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- i) pubblicità sonora (la pubblicità fonica rimane regolamentata dall'art. 59 del D.P.R. 495/1992 e dagli artt. 39 e seguenti del Regolamento di Polizia Locale);
- j) pubblicità con proiezioni;
- k) mezzi e messaggi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività, anche se riferiti ad indicazioni di pubblica utilità, purché riferiti ad attività commerciali, (ad esempio frecce direzionali, preinsegne e similari);
- l) le pubbliche affissioni, di cui al titolo VI.

2. Di seguito si riportano le diverse tipologie di esposizioni pubblicitarie:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ

DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

Articolo 37

Criteria e modalità di applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Criteri e modalità di determinazione del Canone:
 - a) per la diffusione dei messaggi pubblicitari, il Canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, **calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;**
 - b) per i messaggi pubblicitari non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscrivibili i messaggi pubblicitari;
 - c) per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del Canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendente al metro quadrato per ciascuna di esse;
 - d) solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa o mezzi simili e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello.
 - e) si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;
 - f) nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il Canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
 - g) per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il Canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;
 - h) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il Canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso;
 - i) per i mezzi, fascioni e simili che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamano in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;
 - j) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio

pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario;

- k) la diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;
- l) per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;
- m) i messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche od uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al Canone con calcolo della superficie complessiva;
- n) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
- o) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell'autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
- p) Non sono soggette al Canone le superfici inferiori ai 300 cmq.

Articolo 38

Esenzioni dal Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono esenti dal Canone le seguenti tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto purché prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio (come definite dall'art. 36, comma 1, lett. b) di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, della L. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari situati all'interno dei locali inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché attinenti all'attività in essi esercitata, che non superino la superficie di 0,5 mq per ciascuna vetrina o ingresso;
- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non stabilite per legge, non superino la superficie di 0,5 mq;

Articolo 39

Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Si applicano le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le esposizioni delle seguenti attività:
 - a) alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari e alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa;
 - b) alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari e alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, pari o superiori a 5,5 mq e fino a 8,5 mq, viene applicata una maggiorazione del 50%;
 - c) alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari e alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 8,5 mq, viene applicata una maggiorazione del 100%. L'applicazione di questo coefficiente assorbe quello di cui alla lett. b) precedente;

- d) alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari e alle insegne, può essere stabilita nel tariffario una maggiorazione, tramite coefficiente moltiplicatore diversificato, uno per superfici fino a 1,00 metro quadrato e uno per superfici oltre 1,00 metro quadrato;
 - e) alla distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali *dépliant*, volantini, manifestini e similari, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, ovvero anche se di superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
 - f) all'esposizione di striscioni e mezzi similari che attraversano strade o piazze si applica la maggiorazione del 50%;
 - g) alla pubblicità con proiezioni luminose si applica un Canone giornaliero minimo comunque dovuto pari ad € 20,00. Non si applica la misura in metri quadrati.
2. Per le seguenti tipologie di diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
- a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, da associazioni, da fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) alle diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel Comune, purché effettuate senza fini economici e senza l'organizzazione o la partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%.

TITOLO VI

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 40

Gestione del servizio pubbliche affissioni

1. Il Comune mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni, le tariffe accessibili, l'ordine e il decoro urbano.

Articolo 41

Impianti e superfici destinati alle pubbliche affissioni

1. La superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è determinata in 550 metri quadrati totali, proporzionalmente distribuiti in tutti i principali centri abitati.
2. Il 20% della superficie sopra indicata, pari a 110 metri quadrati, deve essere destinato:
 - a) per il 15% alle affissioni di natura istituzionale, sociale e politica, comunque prive di rilevanza economica;
 - b) per il 5% a uso esclusivo del Comune.
3. L'elenco degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni, contenente le dimensioni e la localizzazione degli stessi, è deliberato dalla Giunta Comunale sulla base di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 42

Impianti privati per le affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, diversi dal Concessionario, mediante svolgimento di specifica gara o manifestazione di interesse, la possibilità di collocare nei principali centri abitati del Comune, impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti di una superficie massima di 200 metri quadrati.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo Canone annuo dovuto al Comune, e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
3. I soggetti privati di cui al comma precedente sono obbligati al pagamento del Canone secondo le regole previste dal presente Regolamento e le tariffe e i coefficienti approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 43

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio, il Canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto e il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827, della L. 160/2019 e ss.mm.ii., come determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a 70x100 cm e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il Canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al comma 2, applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 44 **Tariffe e maggiorazioni**

1. Il Canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a 50 fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il Canone è maggiorato del 100%, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati dal Piano degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, approvato dalla Giunta Comunale fino ad un massimo del 20% della superficie disponibile.
3. La misura del Canone da applicare ai manifesti di superficie superiore a 1 mq, è maggiorata del 50%.
4. Per affissioni d'urgenza la tariffa è maggiorata di € 30,00.

Articolo 45 **Riduzioni del Canone**

1. La riduzione del Canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 46 **Esenzioni dal Canone**

1. L'esenzione dal Canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 47

Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo, con lo stemma del Comune, il logo del Concessionario o del proprietario o dell'utilizzatore.

Articolo 48

Modalità per il servizio di pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal Comune o dal Gestore del Canone.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del Canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Gestore del Canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà Canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Gestore del Canone mettono a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Gestore del Canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate da effettuarsi entro 90 giorni.

7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il committente può richiedere, una sola volta, che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al Comune o al Gestore del Canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il Comune o il Gestore del Canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 % del Canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
11. Il Comune o il Gestore del Canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

TITOLO VII

REGOLAMENTAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DESTINATE AI MERCATI

Articolo 49

Oggetto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, è dovuto al Comune il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
3. Ai sensi dell'art.1, comma 837 e seguenti, della L. 160/2019 e ss.mm.ii., il presente Titolo disciplina i criteri e le modalità di applicazione del Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati comunali anche in strutture attrezzate.
4. Ai fini del presente Regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/1998, alla L.R. 62/2018 e al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

Articolo 50

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle aree di mercato, in ordine di importanza e valore economico;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione, espressa in giorni ed eventualmente in ore.
2. Per le occupazioni commerciali diverse da quelle per i mercati, così come definite dal precedente art. 49, si applicano la disciplina e le tariffe stabilite dai Titoli II, III e IV del presente Regolamento.
3. La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.
4. Le superfici da assoggettare a Canone comprendono i depositi, le attrezzature e i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.

Articolo 51

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di cui all'art. 49, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 2 diverse Zone tariffarie, in base alla loro importanza e valore economico, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, così come disposto dal comma 1, lett. a) del precedente art. 50 e come di seguito indicato:
 - a) ZONA 1 – PONTASSIEVE:
 - Cat. 1: Mercato del capoluogo del mercoledì;
 - Cat. 2: Mercato rionale del sabato;
 - b) ZONA 2 - FRAZIONI:
 - Cat. 1: Mercato rionale di Sieci del venerdì;
 - Cat. 2: Mercati rionali di Montebonello del martedì e di Molino del Piano del sabato;

Articolo 52

Determinazione delle tariffe, maggiorazioni e riduzioni

1. Le tariffe di riferimento sono quelle indicate all'art. 1, commi 841 e 842, della L. 160/2019 e ss.mm.ii. La tariffa base, le percentuali di maggiorazione o riduzione e i relativi coefficienti moltiplicatori per le occupazioni nei mercati settimanali, nei mercati straordinari e nelle fiere e in

tutte le altre forme di commercio su area pubblica, sia per i concessionari di posto fisso che per i soggetti privi di concessione di posteggio (“spuntisti”), sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le tariffe giornaliere sono applicate frazionate per ore fino ad un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo e in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni fino al 100%, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe. La tariffa oraria è pari a un decimo della tariffa giornaliera. Nel caso in cui l’orario effettivo dell’occupazione sia superiore alle 9 ore, si applica per intero la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione dal 30 al 40 % sul Canone complessivamente determinato.
4. Il Canone di cui al presente Titolo, limitatamente alle occupazioni temporanee, è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui all’art. 1, commi 639, 667 e 668, della L. 147/2013.

Articolo 53

Versamento del Canone

1. Il Canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Qualora l’importo dovuto per i giorni di occupazione dell’anno solare in corso sia superiore ad € 300,00, è consentito, a richiesta, il versamento in un massimo di tre rate di pari importo da pagare entro l’anno di riferimento dell’occupazione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del Canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del Canone viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi con decorrenza dal mese successivo a quello di rilascio della concessione. Analogamente si procede per le cessazioni.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del Canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione. Tali provvedimenti dovranno essere successivamente oggetto di ratifica da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
6. Gli operatori commerciali su area pubblica, non titolari di posto fisso, devono versare il Canone all’atto della concessione del posteggio all’incaricato della riscossione presso il mercato, che rilascerà apposita ricevuta, pena la mancata assegnazione del posteggio.
7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell’ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Nei casi di affitto del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

Articolo 54

Decadenza, estinzione e subentro

1. Per quanto riguarda le norme relative a decadenza, estinzione e subentro riguardanti concessioni per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25 del presente Regolamento.

TITOLO VIII

OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI E INDENNITA'

Articolo 55

Attività di accertamento

1. All'accertamento delle violazioni dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed ai restanti Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, provvedono, ai sensi dell'art. 1, comma 179, della L. 296/2006, il Responsabile dell'entrata, nonché gli altri dipendenti del Comune o del Concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione, e ai quali, con provvedimento adottato dal dirigente dell'Ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. L'avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto, comunque incaricato dal Comune o dall'eventuale Concessionario, diverso dalle figure individuate al comma 1, rimane a tutti gli effetti valido purché venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche ecc.).
3. La copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli Uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del Canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e di accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione dell'indennità sostitutiva per le occupazioni o per le esposizioni abusive, mediante notifica, ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute, redatto dal Responsabile dell'entrata e con invito ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla stessa notifica.

5. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Articolo 56

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Sono abusive le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie prive della concessione o dell'autorizzazione comunale ovvero nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione, ove prevista dal presente Regolamento.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultino difformi o con destinazione d'uso diversa dalle disposizioni dell'atto concessorio, autorizzatorio o dalla dichiarazione presentata, ove prevista dal presente Regolamento;
 - b) risultino eccedenti rispetto alla superficie concessa, autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggano oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o di autorizzazione o in successivi atti di rinnovo, debitamente autorizzato, oppure oltre i termini previsti da un atto di revoca o decadenza;
 - d) siano attuate e mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dall'Autorità competente la sospensione dell'attività cui sono connesse;
 - e) siano effettuate da persona diversa dal Concessionario, salvi i casi di subingresso regolarmente avvenuti.

Articolo 57

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie e accessorie stabilite dal D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dall'art. 1, comma 821, della L. 160/2019 e ss.mm.ii.
2. Le violazioni accertate sono quelle risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi di Polizia Municipale ovvero dai soggetti di cui alla L. 296/2006, art. 1, comma 179.
3. **La sanzione per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente** prevede l'obbligo per il contravventore di corrispondere al Comune:
 - a) un'**indennità** pari al Canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Si considerano annuali/permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre sono da ritenersi giornaliere/temporanee quelle effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento. Ai fini della presente disposizione, si considera giornaliera/temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o

manufatti di carattere stabile. Tale indennità è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo.

- b) una **sanzione amministrativa** pecuniaria di importo uguale all'ammontare del Canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 100%.
 - c) le **sanzioni amministrative** pecuniarie stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
4. **L'omesso o parziale pagamento del Canone**, per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare del Canone dovuto aumentato del 100%.
 5. **Il tardivo versamento del Canone** rispetto alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare del Canone dovuto aumentato del 30%.
 6. **Alle altre violazioni**, consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, nella misura fissata dall'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000.
 7. La richiesta di versamento delle somme dovute, ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019 e ss.mm.ii.
 8. Per le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia prevista dalla L. 689/1981.
 9. Per le sanzioni stabilite dal presente Regolamento, ad eccezione di quelle previste dagli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), di cui alla lett. c del precedente comma 3, è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, della L. 689/1981, e non potranno comunque essere inferiori ad € 25,00 né maggiori di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
 10. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati, fatta salva la speciale disciplina prevista per le violazioni sanzionate dal Codice della Strada.
 11. Le indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con le sanzioni previste dagli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 285/1992.
 12. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
 13. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento, di cui al comma 3 del presente articolo, costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma stesso. Fuori dei casi di contestazione immediata la richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e nei

termini di cui all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019 e ss.mm.ii., ivi comprese le somme previste nell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. 689/1981. Nel caso di mancato adempimento, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.

14. L'omesso versamento del Canone comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 23 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico e/o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e, come tali, soggette all'applicazione delle indennità e delle sanzioni di cui al precedente comma 3. Resta ferma l'applicazione del Canone per il periodo precedente alla decadenza dell' concessione/autorizzazione.
15. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato sono da imputarsi gli interessi legali da calcolare al giorno.

Articolo 58 **Sanzioni accessorie**

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente in assenza della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, mediante la rimozione dell'occupazione e/o l'immediata copertura della pubblicità indebitamente effettuate ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59
Norme transitorie e finali

1. In deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, come disciplinato dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019 e ss.mm.ii., la gestione dell'accertamento e riscossione, anche coattiva, del Canone di cui al presente Regolamento, nella parte relativa all'esposizione di messaggi pubblicitari e alle pubbliche affissioni, viene affidata in concessione all'attuale Concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite in accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni più favorevoli al Comune.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
3. I mezzi e le diffusioni pubblicitari e le occupazioni esistenti, al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, ed in contrasto con lo stesso, dovranno essere regolarizzati entro la data del 31/12/2021.
4. In deroga, e ferme restando le regolarizzazioni di cui al punto precedente, si riterranno valide le occupazioni annuali o ricorrenti e le esposizioni pubblicitarie permanenti precedentemente concesse o autorizzate sulla base della normativa preesistente.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti.
6. Il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo Canone, approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 22/02/2007 e il Regolamento per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 dell'11/03/2003, restano applicabili con riferimento alle norme relative all'accertamento, alla riscossione coattiva ed al sistema sanzionatorio per i canoni le imposte dovuti fino al 31/12/2020.
7. Nelle more dell'approvazione del presente Regolamento e delle relative tariffe, gli importi dovuti per l'anno 2021 vengono quantificati in base alle tariffe vigenti nel 2020 per il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del Canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

Articolo 60
Abrogazioni

1. Sono abrogati dal 01/01/2021, i Capi I e II del D.Lgs. 507/1993, ad esclusione degli articoli dal 18 al 22, inerenti al servizio delle pubbliche affissioni, la cui abrogazione decorrerà dal 01/12/2021, e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 446/1997, oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme regolamentari. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.
2. Sono, inoltre, abrogati il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo Canone, approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 22/02/2007, e il Regolamento per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 dell'11/03/2003, e i relativi atti deliberativi correlati.

Articolo 61
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2021.